



Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 settembre 2022. N° 2/2022

Per giorno 22 settembre 2022 è stata convocata la riunione straordinaria dei Soci per la modifica dell'art. 16 dello Statuto. Poiché non è stato raggiunto il numero legale, la riunione è stata rinviata al giorno 30 settembre 2022 alle ore 21,00 presso la Casa delle Associazioni, sita in Via Canova 45, Garbagnate Milanese.

I soci con diritto di voto (soci iscritti al 31.12.2021) sono n° 57 e poiché alla riunione hanno partecipato n° 30 soci, come da elenco in allegato (Allegato A), l'assemblea è valida in seconda convocazione, come da Statuto Art. 15 c.3.

Presidente dell'Assemblea è la Signora Montanaro Christele, che nomina quale Segretaria la Signora Milani Enrica.

Alle ore 21,15 la Presidente apre la riunione, dando lettura dei nominativi dei Soci presenti e del punto messo all'Ordine del Giorno.

1) Modifica dell'art. 16 dello Statuto.

A seguito della comunicazione ricevuta il 07.09.2022 da Città Metropolitana di Milano, che si allega al presente verbale, si propone la modifica dell'art. 16 come segue:

Attuale articolo 16

"Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci maggiorenni che rispondono ai requisiti dell'art. 6 e risultano iscritti nel libro dei soci"

Hanno inoltre diritto ad intervenire all'Assemblea dei soci i Componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, laddove istituito, i componenti dell'Organo di controllo.

Articolo 16 modificato

"Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci maggiorenni e minorenni che rispondano ai requisiti dell'art. 6 e risultano iscritti nel libro dei soci. Per gli associati minorenni è permesso di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale"

Hanno inoltre diritto ad intervenire all'Assemblea dei soci i Componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, laddove istituito, i componenti dell'Organo di controllo.

AMICO ANIMALE ODV ED ETS

Via Canova, 45 – 20024 – GARBAGNATE MILANESE (MI)

www.amicoanimale.it – mail: amicoanimale@tiscali.it

Convenzionati con Gattile Comunale « Un gatto per amico » via Toti – Garbagnate Mil.se

C.F. 97221470152



La modifica è approvata all'unanimità.

La Presidente dell'Assemblea Signora Montanaro Christele ringrazia i soci presenti e chiude la riunione alle ore 22,30.

Garbagnate Mil.se, 30.09.2022

La Presidente

Montanaro Christele

La Segretaria

Milani Enrica



Atto registrato a RHO il 25/10/2022

AI N. 1494 Serie 3

Autoliquidazione € ATTO ESENTE

Azienda I s.p.a. Cab

Il Funzionario delegato
ROMEO Giuseppa

Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

AMICO ANIMALE ODV ED ETS

Via Canova, 45 – 20024 – GARBAGNATE MILANESE (MI)

www.amicoanimale.it – mail: amicoanimale@tiscali.it

Convenzionati con Gattile Comunale « Un gatto per amico » via Toti – Garbagnate Mil.se

C.F: 97221470152



Allegato A

Elenco dei Soci presenti all'Assemblea Straordinaria del 30 settembre 2022

Montanaro Christele
Milani Emanuela
Milani Enrica
Milani Maria
Reali Mara
Visentin Marisa
Filoramo Martina
Sottile Diletta
Sangaletti Martina
Bonalumi Rosanna
Campagnoli Patrizia
Di Palma Riccardo
D'Aloi Sandro
Garindo Cristina
Gianetti Laura
Madè Alberto
Palazzotto Giancarlo
Saccani Alda
Samoila Daniela
Verta Martina
Battaglia Emanuela
Caamano Gini
Cattaneo Lorenzo
Lazzaro Alexandra
Cavatorta Claudia

Totale n° 25

Per delega

Salvati Romina delega Sangaletti Martina
Serra Roberta delega Montanaro Christele
Nicastro Antonella delega Milani Maria
Gobbo Aurora delega Milani Maria
Gobbo Sofia delega Milani Maria

Totale deleghe n°5

AMICO ANIMALE ODV ED ETS

Via Canova, 45 – 20024 – GARBAGNATE MILANESE (MI)

www.amicoanimale.it – mail: amicoanimale@tiscali.it

Convenzionati con Gattile Comunale « Un gatto per amico » via Toti – Garbagnate Mil.se

C.F. 97221470152

ASSOCIAZIONE "AMICO ANIMALE" ETS

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1

c.1 E' costituita l'Associazione "AMICO ANIMALE", Organizzazione Di Volontariato (ODV) ed Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (cosiddetto *Codice del terzo settore* - CTS).

c.2 L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, così come dovrà essere indicata l'appartenenza dell'Associazione agli ETS di cui al D.Lgs. 117/2017.

ART. 2

L'associazione ha sede in Garbagnate Milanese (MI), Via Canonica n. 45 c/o la "Casa delle Associazioni".

ATTIVITA' E SCOPI SOCIALI

ART. 3

Scopo dell'associazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, è quello di tutelare e salvaguardare l'ambiente animale e vegetale.

L'associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto. Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'associazione:

- propaganda la divulgazione dei propri ideali, nei limiti delle proprie possibilità e assiste i suoi associati in tutte le iniziative che siano utili al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- organizza direttamente manifestazioni nel pieno rispetto di tutti i regolamenti.

L'attività dell'associazione rientra tra le attività previste dal gruppo a) del Registro nazionale del terzo Settore di cui all'art. 46 del D.Lgs. 117/2017

L'Associazione potrà far parte di Reti associative Nazionali (RAN), ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

ART. 4

c.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ed è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Associazione, anche attraverso iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Associazione, secondo le modalità e le condizioni previste dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Portano Merloni Luigi

c.3 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.4 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

c. 5 Spetta al Consiglio Direttivo la decisione in merito all'impiego delle risorse.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente comma, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 5

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Entrambi i documenti dovranno essere sottoposti alla ratifica dell'assemblea dei soci, convocata in sede ordinaria, entro il 30 aprile successivo.

c.3 L'Associazione dovrà effettuare la rendicontazione consuntiva e preventiva di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto in termini di rendicontazione dal Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6

I soci dell'associazione possono essere Volontari, che gratuitamente e disinteressatamente, operano, per realizzare i fini dell'associazione, prestando con continuità la loro personale attività nell'ambito dell'associazione stessa.

Il Consiglio può inoltre attribuire la qualità di Socio:

c. 1 A persone o enti che versano la quota annuale stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo.

c. 2 L'associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile e verso terzi. I meccanismi assicurativi rispondo a quanto stabilito per Legge.

ART.7

La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni, e anche per morosità. La qualità di socio può essere persa, nel caso di attività o comportamento in contrasto con le finalità dell'associazione, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e motivata; contro tale esclusione è ammesso ricorso ai Proviviri.

Le modalità dei ricorsi ai Proviviri sono specificate nel Regolamento dell'Associazione.

Giuseppe Milani

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.8

c.1 Sono organi di governo dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;

c.2 Sono organi di controllo dell'Associazione il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo.

AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'assemblea fra i soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, gli altri Consiglieri, alla prima riunione, provvedono alla sua sostituzione nominando un candidato tra i soci, i Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ART.10

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, fino a due Vice-Presidenti e, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.

ART. 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e il programma delle attività dell'anno corrente e all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, e compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART.13

Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Portaro *Albani Enrico*

ASSEMBLEE

ART.14

I soci sono convocati dal Consiglio almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, mediante invio dell'avviso di convocazione a ciascun socio, per posta ordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, oppure mediante affissione nello stesso termine dell'avviso medesimo nella sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda adunanza. L'assemblea straordinaria deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

Può essere previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa al voto.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.15

c.1 Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del Bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) la ratifica del Rendiconto preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- g) la nomina e la revoca dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- h) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- i) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo dei soci;
- j) la nomina dei liquidatori;
- k) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea dei soci non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

c.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. Ciascun socio, ha diritto a un solo voto e non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorre in prima convocazione la presenza e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Fattori Antonio S. e

ART.16

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci maggiorenni e minorenni che rispondono ai requisiti dell'art. 6 e risultano iscritti nel libro dei soci. Per gli associati minorenni è permesso di esercitare il diritto al voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

Hanno inoltre diritto ad intervenire all'Assemblea dei soci i Componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, laddove istituito, i componenti dell'Organo di controllo.

ART.17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, per le modifiche statutarie e inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto da lui.

IL PRESIDENTE

ART.18 -

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede L'Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, come dipendenti, collaboratori, consulenti o Volontari;

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 19

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea dei soci tra soggetti dotati di adeguata professionalità

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea dei soci e alle adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Portaro Michele Scicce

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale, ove predisposto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere Consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PATRIMONIO

Art. 21

c.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale. È costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- g) il reddito del patrimonio;
- h) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i) i contributi di organismi internazionali;
- j) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- k) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- l) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Associazione.

c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Antonio Maria Lupo

cur
c. 3
alt
Enr.

pre
Se
Agenzie
na
c.5
ad

CA
AR

ec
de

rel

- me
ap
già
dis
pe

Agli Amministratori si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

ART.25

c.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Anche per la devoluzione del patrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente Statuto, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

CONTROVERSIE TRA I SOCI

ART. 26

Tutte le eventuali controversie fra i Soci, fra questi e l'associazione o i suoi organi, in merito all'applicazione e interpretazione del presente statuto, saranno sottoposte, in via preliminare alla competenza dei Probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri nominati dall'assemblea fra i soci che non rivestano altre cariche associative, e durano in carica quattro anni.

Essi, nell'esercizio delle loro funzioni, giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

RINVIO

ART. 27

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'Associazione, nonché le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Antonio M. Benincà

Area pianificazione
e sviluppo economico

Settore politiche del lavoro
e welfare

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Gentile Presidente dell'Associazione
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GRUPPO JONATHAN ODV
ASSOCIAZIONE PREVENZIONE MALATTIE METABOLICHE CONGENITE - A.P.M.M.C. ODV
P.A. CROCE VIOLA ROZZANO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ORGANIZZAZIONE S.O.S. RANDAGI ODV
ASSOCIAZIONE DONATORI OSPEDALE SAN PAOLO
S.T.E.M. - STUDIO E TRATTAMENTO DEL MALATO EMATOLOGICO
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ARCOBALENO - CENTRO SALESIANO ODV
HARE KRISHNA - CIBO PER LA VITA
ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA
ASSOCIAZIONE OIKOS ODV
AZZURRA SOCCORSO O.D.V.
AMICO ANIMALE
ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI - A.D.A.
ANCORA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOCIALE ODV
LA CITTA' DEL SOLE - AMICI DEL PARCO TROTTER O.N.L.U.S
INSIEME INTELLIGENTI
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO INSIEME
A.I.O.S.S. - ASSOCIAZIONE PER L'INTEGRAZIONE E L'ORIENTAMENTO DI SOGGETTI
SVANTAGGIATI ODV
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
ASSOCIAZIONE PESCATORI CAVA CABASSI
VOLONTARIATO FEDERICA SHARON BIAZZI
ASSOCIAZIONE LAIKA & BALTO

Oggetto: richiesta di integrazione/modifica dello statuto dell'Organizzazione di volontariato ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

così come previsto dal Decreto n. 561/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Associazioni di promozione sociale, procedimento che ha coinvolto anche la Vostra Associazione.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, a cura dello scrivente ufficio compete la verifica della

Letizia Berlusconi

sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione ascritti al proprio ambito territoriale.

In sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto della Vostra Associazione non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nella parte in cui:

- **Esclude dall'esercizio del diritto di elettorato attivo gli associati minori di età.**

In primo luogo, tale previsione contrasta con l'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il quale prevede espressamente che, in sede di assemblea, *"ciascun associato ha un voto"*.

L'articolo sopra richiamato è infatti espressione del cd. "principio di democraticità", volto a garantire l'esistenza di una struttura democratica che consenta una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente. In virtù di tale principio, tutti gli associati hanno eguali diritti, in particolar modo il diritto di elettorato attivo in assemblea.

Inoltre, secondo quanto chiarito dalle note del Ministero del Lavoro (n. 1309/19 e n. 18244/21), l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni comporta per gli stessi una lesione del loro *status* di socio.

Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. VI 04.10.2017 n. 23228), la quale ha dichiarato illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito *ex lege*, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Pertanto, la nota ministeriale n. 1309/19, conformandosi alla sentenza della Cassazione sopra richiamata, ha asserito che: *"sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi"*.

Alla luce di ciò che precede, si chiede di modificare lo statuto, prevedendo la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

Da ultimo, si prega di confermare allo scrivente ufficio l'indicazione dell'**attuale nominativo e del codice fiscale del Rappresentante Legale**.

Alla luce di quanto evidenziato, si resta in attesa di ricevere **lo statuto revisionato e registrato presso Agenzia delle Entrate** al seguente indirizzo Pec **protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it**, entro e non oltre 60 giorni, **che inizieranno a decorrere dal 15 settembre 2022**. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) si applica la sospensione per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti

Antonio Milorini Scip

necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore

Nel caso in cui l'associazione fosse dotata di personalità giuridica acquisita precedentemente presso uno dei competenti organi territoriali, in virtù di quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 è necessario allegare, unitamente a tutta la documentazione precedentemente elencata, recepita e verificata dal notaio, anche **l'attestazione notarile sulla conformità dello statuto al D.Lgs. 117/2017 e sulla sussistenza del patrimonio minimo** di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, **indicante l'ammontare del patrimonio netto.**

Qualora invece, la volontà dell'associazione sia quella di non essere iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, **si prega di darne comunicazione al medesimo indirizzo Pec entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente.**

Si interrompono i termini di decorrenza per l'istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Settore Politiche del Lavoro e Welfare
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

